

ISTRUZIONI

PER ESERCITARE IL VOTO PER CORRISPONDENZA

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI 2019

L'art.2, comma 6 del DPR 221/05 consente il voto per corrispondenza

“È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.”

Come richiedere il plico “materiale elettorale” per il voto per corrispondenza:

- Scaricare il modulo di richiesta del plico elettorale dal sito dell'Ordine e inviarlo nei modi indicati. Il plico sarà inviato all'indirizzo indicato dall'elettore.
- Oppur recarsi presso gli uffici della Segreteria dell'Ordine, compilare il modulo e ritirare il plico

Il plico elettorale conterrà:

- una unica scheda elettorale gialla con il timbro dell'Ordine (unica nel senso che vale sia per la prima che per la seconda convocazione)
- una busta piccola prestampata per l'autentica della firma;
- una busta più grande indirizzata al Presidente del Seggio elettorale

Come votare:

Compilare la scheda elettorale (unica per le due convocazione).

ATTENZIONE: votare il nome e cognome dei candidati, non quello di eventuali liste o gruppi collegati. Si possono esprimere fino a 7 (sette) preferenze. Inserire la scheda nella busta più piccola solo ed esclusivamente davanti all'addetto per l'autentica.

Come autenticare il voto:

In presenza del Pubblico Ufficiale inserire la scheda elettorale nella busta piccola e sigillarla.

Compilare la parte prestampata, firmare e far autenticare la firma.

Inserire il tutto nella busta più grande indirizzata al Presidente del seggio elettorale.

Invio del plico al Presidente di seggio

Dopo l'autentica della firma, inviare il tutto a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: **Presidente del Seggio Elettorale c/o Ordine degli Psicologi di Trento, Via Luigi Einaudi 4, 38123 Trento.**

Le schede elettorali devono pervenire tassativamente
al Presidente del seggio elettorale entro le ore 14.00 del 24/11/2019.

Chi può autenticare la firma (ricordiamo che tale procedura è esente da bollo)

Legge n. 53/90 – Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale:

Art. 14 - Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco –